



USL Umbria 2 - ASLUMBRIA2

idEN **0273767** del 15/12/2016 ore 09:44:28

Tit. 1.6.3.10

Registro U

**A TUTTI I DIPENDENTI
LORO SEDI**

Oggetto: ferie e debito orario

FERIE

Come è noto, l'art. 5 comma 8 D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni in L. n. 135/2012, dispone che "Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile.".

A tali disposizioni vanno aggiunte le previsioni normative di cui al D. Lgs. n. 66/2003 e successive disposizioni applicative del medesimo.

La questione fu affrontata già con nota prot. n. 0106083 del 29/09/2014 del Direttore Amministrativo, che ad ogni buon fine si allega, ma si presenta la necessità di sensibilizzare nuovamente il personale in tal senso ed in particolar modo i Responsabili delle articolazioni aziendali circa la indifferibile esigenza di provvedere allo smaltimento delle ferie maturate, laddove si rilevi un residuo delle stesse non coerente rispetto ai termini previsti dalla contrattazione collettiva del Personale del Comparto ed Aree Dirigenziali, cui la normativa in materia fa espresso riferimento.

In particolare, i CC.CC.NN.LL. Comparto Sanità ed Aree della Dirigenza Medica e Veterinaria e S.P.T.A. prevedono quanto segue:

- le ferie vanno fruito entro l'anno solare, in periodi compatibili con le oggettive esigenze di servizio e nel rispetto dei turni di ferie prestabiliti;

- in caso di indifferibili esigenze personali e di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le stesse dovranno essere fruito entro il primo semestre dell'anno successivo a quello di maturazione.

Stante la necessità di riallineare la fruizione delle ferie con quanto stabilito dalla normativa contrattuale e legislativa vigente in materia, si torna a ribadire quanto segue:

- 1) laddove vi siano ancora consistenti residui di ferie riferiti ad anni precedenti il 2016, dopo aver considerato la situazione concreta dei Servizi, i Dirigenti sono invitati a predisporre un piano ferie per il personale assegnato/di competenza che consenta di ottemperare ai relativi obblighi normativi in un tempo ragionevolmente breve;
- 2) la concessione di periodi di aspettativa ad ogni titolo, nonché la decorrenza dei congedi ex art. 42 comma 5 e ss. D. Lgs. n. 151/2001, sono subordinati alla preventiva fruizione delle ferie maturate e non godute alla data di inoltro della relativa istanza.

Si invitano tutti i Dirigenti, ciascuno per il proprio ambito di competenza, a rispettare ed applicare scrupolosamente la presente disposizione anche in considerazione della responsabilità dirigenziale prevista ex art. 5 comma 8 D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni in L. n. 135/2012.

DEBITO ORARIO

Si pone inoltre in particolare evidenza come sia necessario rendere operativa la norma contrattuale, fatta peraltro oggetto anche di disciplina interna in relazione al personale del Comparto, che dispone il recupero del lavoro non reso, di norma, entro i due mesi successivi. In difetto di tale adempimento da parte del dipendente, l'Azienda è tenuta a procedere alla decurtazione della retribuzione in misura proporzionale alle ore di mancato lavoro.

Al fine, pertanto, di dare applicazione alle disposizioni testé citate, si richiama l'attenzione alla osservanza delle stesse per il comparto.


La stessa attenzione si richiama per la dirigenza in ottemperanza alle relative norme contrattuali sul debito orario.

Per quanto riguarda le varie situazioni ad oggi rilevate come non coerenti a quanto disposto e rilevabili tramite il Self Service Dipendente o, laddove necessario, presso gli Uffici Presenze della Direzione Amministrazione del Personale territorialmente competenti, i Responsabili dei Servizi, posizioni organizzative e coordinatori, ciascuno per la propria competenza, devono predisporre un piano di recupero per l'azzeramento del debito orario, sentiti i dipendenti interessati, entro e non oltre il 31/12/2016.

Laddove questo non sia predisposto o non sia attuabile in tempi ragionevolmente brevi, si procederà, a decorrere dall'erogazione delle prossime competenze stipendiali utili, alla ritenuta stipendiale nella misura di 1/5, o nella diversa misura (ritenuta per l'equivalente monetario in un'unica soluzione o rateizzazione superiore ad 1/5) che il dipendente vorrà a sua discrezione comunicare entro la stessa data del 31.12.2016.

Quanto sopra fa salvi eventuali procedimenti disciplinari laddove si ravveda un'infrazione sanzionabile.

Il Direttore Direzione Amm.ne del Personale
(Dott. Roberto Americioni)



Il Direttore Amministrativo
(Dott. Enrico Martelli)

